



VERBALE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

Deliberazione n. **020**

del **02 aprile 2019**

Sigla della gara **Campionato Serie C maschile GIRONE 4**

Partita: **SGT SPORT – TEAM OSIMO NUOTO**

Data di svolgimento: **30/03/2019**

Località: **Sambuceto**

ARBITRO: Sig. Daniele Amicosante

Risultato omologato: 05 - 07

Il G.S.R.

Letto il referto arbitrale

CONSIDERATO

Che la Società SGT SPORT, ha proceduto soltanto al termine dell'incontro al preannuncio di reclamo avverso la decisione dell'arbitro Daniele Amicosante di non permettere la partecipazione alla partita al proprio giocatore Giampaolo D'Amario munito di maschera paranaso, in quanto a suo giudizio la riteneva pericolosa per l'atleta stesso e per gli altri giocatori.

Che tale preannuncio di reclamo, riferendosi a circostanza nota sin da prima dell'inizio della partita, andava proposto immediatamente, ovvero prima dell'inizio della gara.

DELIBERA

Quanto segue:

- **Una (1) giornata di squalifica** ai signori Mattia Di Giovanni (FIN-27535) atleta della Società SGT SPORT e Michele Frati (FIN-186740) atleta della Società TEAM OSIMO NUOTO espulsi per reciproco gioco scorretto ex art. 21.13 RTPN.
- **Una (1) giornata di squalifica** al signor Omar Cappelloni (FIN-183687) tecnico della Società TEAM OSIMO NUOTO espulso per proteste verso le decisioni arbitrali, comportamento aggravato dal fatto che lo stesso continuava ad impartire disposizioni alla squadra anche dopo il suo allontanamento dal piano vasca.
- **Sospensione da ogni attività sociale e/o federale fino al 28 aprile 2019** al signor Rocco De Lutiis (FIN-2893) della Società SGT SPORT, il quale pur non essendo inserito in distinta, durante la partita ed al termine dell'incontro affrontava l'arbitro protestando e inveendo contro lo stesso.
- **Ammenda di euro 200,00** alla Società SGT SPORT per responsabilità oggettiva riguardo al comportamento della propria tifoseria, non è stato impedito, da parte del dirigente di servizio, che un tifoso arrivasse al tavolo giuria ed inveisse contro il direttore di gara.
- **Si diffida** la società SGT SPORT che al ripetersi di episodi analoghi si provvederà alla squalifica del campo gara.
- **Dichiara inammissibile il reclamo proposto in quanto tardivo, dispone l'incameramento della tassa di preavviso di reclamo.**

IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

(Avv. Tommaso Rossi)